DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2000

che proroga il periodo di tempo ammesso per le autorizzazioni provvisorie della nuova sostanza attiva quinoxyfen

[notificata con il numero C(2000) 479]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/166/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [1], modificata da ultimo dalla direttiva 1999/80/CE della Commissione [2] in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/414/CEE (di seguito denominata «la direttiva») ha previsto la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive ammesse ad essere incorporate nei prodotti fitosanitari.

(2) Il 1º agosto 1995, Dow Elanco ha presentato alle autorità del Regno Unito un fascicolo riguardante la nuova sostanza attiva quinoxyfen, allo scopo di ottenerne l'iscrizione nell'allegato I della direttiva in parola.

(3) Gli effetti del quinoxyfen sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Il Regno Unito, agendo in qualità di Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione il relativo rapporto di valutazione l'11 ottobre 1996.

(4) Tale rapporto è stato esaminato dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato fitosanitario permanente e ai relativi gruppi di lavoro.

(5) Per il quinoxyfen sono stati chiesti dati aggiuntivi concernenti la tossicità per la riproduzione degli uccelli e del lombrico, la decomposizione organica e l'accumulo nel suolo.

(6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie già concesse per i prodotti fitosanitari contenenti quinoxyfen, per un periodo non superiore a 24 mesi dalla data della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

[1] GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
[2] GU L 210 del 10.8.1999, pag. 13.